



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

Il Segretario Generale

OGGETTO: Verifica delle certificazioni verdi covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro – Individuazione modalità operative e soggetti incaricati del controllo – Direttiva

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che con il Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 226 del 21.09.2021, sono state adottate nuove incisive misure finalizzate ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid.19;

Considerato che:

- dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto Decreto, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale delle pubbliche amministrazioni locali e delle altre amministrazioni ivi indicate, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 .
- per effetto del successivo comma 2, le previsioni si applicano anche ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.
- il comma 11, infine, estende la portata applicativa della norma, anche ai titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
- le disposizioni del suddetto decreto, al contrario, non si applicano agli utenti dei servizi comunali né ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Preso atto che l'articolo 1 del citato decreto legge 127/2021, ai commi 4 e 5 stabilisce che i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni riguardo il possesso e l'esibizione della certificazione verde e che, a tal fine, definiscono le modalità operative delle verifiche, da effettuare anche a campione, e individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni;

Viste le Linee guida emanate dal Presidente del consiglio dei Ministri in data 12.10.2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, nelle quali si indica quale datore di lavoro il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, con facoltà di delega della predetta funzione;

Ritenuto che ciascun direttore è obbligato ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni relative all'accesso ai locali dell'ente, sia riguardo ai propri collaboratori, sia riguardo agli estranei che

accedono alla struttura, così come prescritto nel decreto legge 127/2021 e pertanto è tenuto a collaborare alla verifica del possesso delle condizioni che consentono l'accesso ai locali dell'ente;

Dato atto che nella riunione della Conferenza dei Direttori (CODIR) tenutasi in data 13.10.2021 sono state condivise le modalità operative dei controlli;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n°267;
- Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n°165;
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- la vigente dotazione organica dell'Ente;

Richiamate le Linee guida emanate dal Presidente del consiglio dei Ministri in data 12.10.2021

Ai sensi dell'art 1, comma 5, D. L. 21 settembre 2021, n. 127

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

- le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, del rispetto delle prescrizioni sull'impiego di certificazioni verdi COVID 19 in ambito lavorativo pubblico, sono definite come da documento allegato, con validità dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
- i soggetti incaricati dei controlli, dell'accertamento e contestazione delle eventuali violazioni degli obblighi di cui al D.L. 21 settembre 2021. n. 127, sono individuati nelle persone dei Direttori preposti ad ogni Area della struttura: restano ferme le competenze inerenti le misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID 19, in capo al datore di lavoro come nominato ai sensi del D.Lg. 81/2018;
- alla verifica del possesso della certificazione verde COVID – 19 provvede il personale assegnato alle diverse sedi comunali, che sarà incaricato con atto formale dal soggetto competente.

La presente direttiva viene notificata via pec ai Direttori delle Aree della struttura e trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio, alle OO.SS., alla RSU, al RSL, al RSPP e al medico competente a cura del Servizio Personale.

Della stessa sarà data la più ampia diffusione, mediante appositi avvisi da affiggere nelle sedi comunali.

Ruvo di Puglia 14 ottobre 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonella Tampoia

Firmato digitalmente da

ANTONELLA TAMPOIA

CN = TAMPOIA ANTONELLA
C = IT



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

Oggetto: Verifica delle certificazioni verdi covid-19 per l'accesso ai luoghi di lavoro - Modalità operative per le verifiche

Il presente documento definisce, previa Conferenza dei Direttori di Area (CODIR) tenutasi in data 13 ottobre 2021, le modalità operative utili ad assicurare le verifiche in ordine al rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 nel rispetto delle Linee guida adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2021.

Contenuto dell'obbligo

L'accesso del dipendente presso la sede comunale in cui presta la propria attività lavorativa sarà consentito, a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (data prevista per la cessazione dello stato di emergenza), solo se lo stesso risulti in possesso della certificazione verde Covid-19 e sia in grado di esibirla; non sarà, quindi, consentito l'accesso al personale che pur dichiarando il possesso della certificazione verde Covid-19 non sia in grado di esibirla.

Soggetti all'obbligo

Sono soggetti all'obbligo di green pass, unitamente al personale dipendente del Comune ed agli Amministratori, anche i dipendenti delle imprese appaltatrici che hanno in appalto servizi di pulizia, il personale dipendente delle imprese di manutenzione, che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta.

Sono pertanto esclusi dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici solo gli utenti, ovvero coloro che si recano presso le sedi comunali per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

L'accesso delle categorie sopra indicate agli uffici comunali in violazione degli obblighi previsti è punito con **sanzione amministrativa stabilita in € da 600,00 a 1.500,00**, che sarà irrogata dal Prefetto territorialmente competente. A tale fine i verbali di accertamento delle violazioni elevati dai soggetti incaricati dovranno essere trasmessi al Prefetto ai fini dell'irrogazione delle relative sanzioni. Alla medesima sanzione è sottoposto chi si rifiuti di esibire la suddetta certificazione.

Personale esente dalla campagna vaccinale - obblighi

Il personale esente dalla campagna vaccinale non sarà sottoposto a controllo fino al rilascio del QR CODE che, secondo quanto previsto nelle Linee guida citate, è in corso di predisposizione; nelle more, dovrà trasmettere al medico competente, dott. Giambattista Campanella utilizzando la mail dottgiocampa@libero.it, la certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Modalità di controllo - dipendenti

All'ingresso dei luoghi di lavoro sarà esposta l'informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR.

In fase di prima attuazione dell'obbligo, nelle more dell'implementazione delle piattaforme digitali per la verifica automatizzata del green pass, la verifica del possesso del green pass sarà effettuata dal personale indicato nell'allegato 1 al presente documento utilizzando l'applicazione denominata "VerificaC19" che scansiona il QR Code del certificato digitale o cartaceo, ne estrae le informazioni e procede al controllo del sigillo elettronico qualificato: a tale fine i suddetti lavoratori saranno dotati di uno smartphone su cui sarà installata l'applicazione di verifica.

Il controllo sarà effettuato presso tutte le sedi:

- all'ingresso, oppure in un momento successivo all'ingresso, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;
- laddove possibile a tappeto, e comunque su un campione non inferiore al 20 per cento del personale in servizio, in maniera omogenea con criterio di rotazione su tutto il personale dipendente: in tal caso attraverso l'applicativo presenze, l'ufficio personale procederà giornalmente ad individuare il campione da sottoporre a controllo.

I dipendenti in turno dovranno recarsi, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, presso gli incaricati per la verifica della certificazione.

La verifica del Green pass avverrà secondo le seguenti modalità:

1. l'addetto che effettua il Green pass dovrà farsi esibire dal dipendente che intende accedere ai luoghi di lavoro il QR-code in formato digitale o cartaceo ed il documento d'identità, se non personalmente conosciuto;
2. l'addetto che effettua la verifica dovrà inquadrare, esclusivamente con strumentazione di servizio e mediante l'app "VerificaC19", il QR code per verificare la validità del Green pass esibito nonché la corrispondenza dei dati anagrafici con quelli riportati nel documento di identità se non personalmente conosciuto;
3. a conclusione della verifica tutti i documenti devono immediatamente essere restituiti al dipendente;
4. è fatto divieto di conservare dati personali dei soggetti cui si applica la verifica; quindi, è vietato riportare su registro, o altro meccanismo analogo, il nome ed il cognome dell'interessato (dipendente).

In base alle informazioni fornite dall'APP si procederà come di seguito.

- GREEN PASS VALIDO – in tal caso sarà consentito l'accesso/permanenza del dipendente nella sede di lavoro
- GREEN PASS NON VALIDO O CON DATI DIVERSI DA QUELLI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ - ASSENZA DI CERTIFICAZIONE – si procederà come di seguito:

a) **mancato accesso al luogo di lavoro dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa**: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza al Direttore del Personale, alla mail: giuseppe.bucci@comune.ruvodipuglia.ba.it all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata;

b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19**: in questo caso, il direttore che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica al Servizio Personale l'assenza ingiustificata. Nel

contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata.

Controlli all'ingresso nelle sedi di lavoro – altri soggetti obbligati

Ai fini della verifica del green pass, gli altri soggetti, diversi dal personale dipendente e dagli utenti dei servizi comunali che accedono alle sedi comunali, sono suddivisi in tre categorie:

- **componenti di organi:** rientrano in tale categoria i componenti del Collegio dei Revisori e del Nucleo di valutazione, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e suoi collaboratori, il Medico Competente e suoi collaboratori;
- **soggetti esterni “stabili”** – ovvero quelli che accedono nelle sedi comunali con cadenza regolare quali ad esempio, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i dipendenti delle imprese appaltatrici del servizio di pulizia e degli altri servizi che prevedono la permanenza in sede;
- **soggetti esterni “dinamici”** – ovvero quelli che accedono nelle sedi comunali non con cadenza regolare almeno settimanale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il personale dipendente delle imprese di manutenzione, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo, quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i formatori come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio.

Il controllo sarà effettuato al momento dell'ingresso nella sede in cui si svolge la riunione/seduta o la prestazione, dal personale incaricato della verifica, che dovrà attivarsi secondo quanto stabilito al precedente punto.

Obblighi e divieti per l'incaricato

Il soggetto incaricato della verifica del certificato verde COVID-19 è anche incaricato del trattamento dei relativi dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 e dovrà limitarsi alla consultazione dei dati senza registrarli o archivarli.

E' fatto esplicito divieto di divulgare i dati conosciuti, e pertanto:

- **non deve effettuare:** fotografie o copie cartacee o digitali di documenti di identità o certificazioni Verdi (*Green Pass*)
- **non conserva** alcuna informazione relativamente alle attività di verifica delle certificazioni Verdi
- **non può cedere** l'incarico
- **avverte** il Direttore delle Risorse Umane qualora riscontri situazioni non previste dalla presente procedura
- **non deve procedere a verificare dati diversi** dalla identificazione dei soggetti privi di certificazione valida nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (RGPD).

Amministratori locali

Per il Sindaco e gli Assessori e per i consiglieri comunali il controllo sarà effettuato in occasione del loro accesso in Comune per partecipare alle sedute degli organi (Giunta, Consiglio o Commissioni) o per qualsiasi altra attività istituzionale, dal personale incaricato.

Visitatori

Anche i visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta. Per tali fattispecie sarà cura di ciascuna Direzione organizzare le modalità di controllo.

Rinvii

Resta invariato l'obbligo di rispettare le ulteriori misure di contrasto alla pandemia in corso previste nella disciplina vigente, compresi i protocolli aziendali, e tra queste:

- obbligo misurazione temperatura all'ingresso nella sede di lavoro,
- divieto di accesso in caso di sintomi riconducibili alla malattia
- obbligo di indossare la mascherina
- obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena

Per quanto non disciplinato nel presente protocollo si rimanda alle “Linee guida” approvate con Decreto del Presidente del Consiglio in data 12/10/2021.

Restano fermi gli adempimenti in materia di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da COVID 19, in capo al datore di lavoro come individuato ai sensi del D.Lg. 81/2018.

Firmato digitalmente da

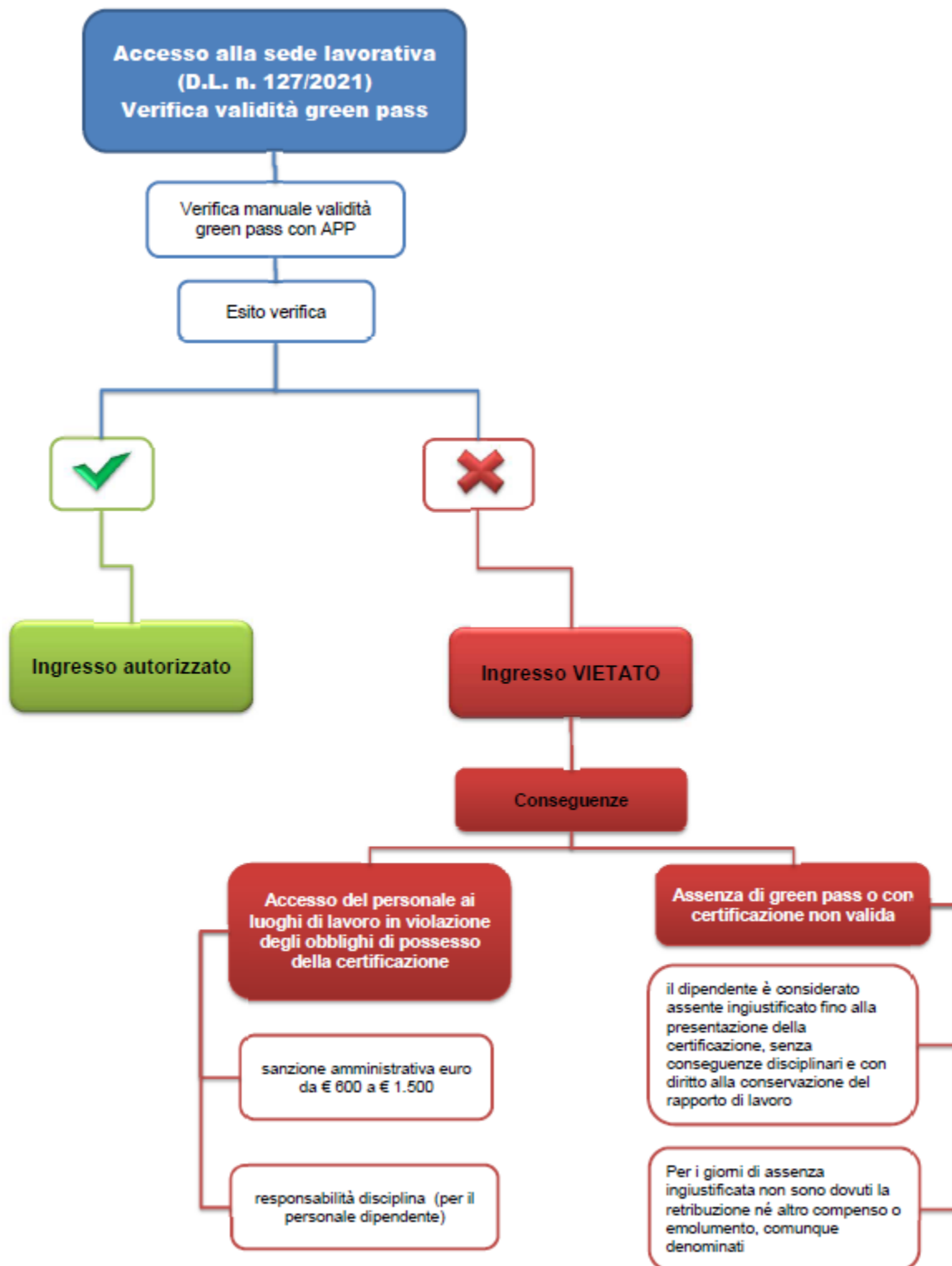
ANTONELLA TAMPOIA

CN = TAMPOIA ANTONELLA
C = IT

Soggetti responsabili dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e dell'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021

Responsabili	Soggetti controllati
Segretario generale	Direttori Amministratori Soggetti esterni afferenti al proprio ambito/settore
Direttore Area 1 - Risorse Umane	Personale dipendente (con eccezione dei direttori) Nucleo di Valutazione Soggetti esterni afferenti al proprio ambito/settore
Direttore Area 2 - Risorse Economiche e Bilancio	Componenti Collegio revisori dei conti Soggetti esterni afferenti al proprio ambito/settore
Direttore Area 8 – Qualità Urbana e Beni comuni	Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e suoi collaboratori Medico Competente e suoi collaboratori Soggetti esterni afferenti al proprio ambito/settore
Altri Direttori	Soggetti esterni afferenti al proprio ambito/settore

Allegato 2 diagramma di flusso



Comune di Ruvo di Puglia

Città Metropolitana di Bari

INFORMATIVA

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679

PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS

I suoi dati sono importanti ed intendiamo tutelarli con la massima cura e nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR"). Pertanto, Le forniamo le informazioni che seguono e che Le consentiranno di conoscere il modo in cui trattiamo i Suoi dati. Per questo La invitiamo a leggere attentamente e a non esitare nel chiedere informazioni a noi o al nostro responsabile della protezione dei dati ai recapiti che abbiamo indicato

Titolare del trattamento e dati di contatto per l'esercizio dei diritti: Comune di Ruvo di Puglia - Piazza Giacomo Matteotti, 31 70037 Ruvo di Puglia (BA) - Tel. +39 080 9507111 - PEC: comuneruodipuglia@postecert.it – email segreteria.sindaco@comune.ruvodipuglia.ba.it

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali: ISFORM & CONSULTING SRL – Via Guido Dorso 75 – 70125 – Bari - email info@isformconsulting.it - PEC isform.srl@pec.it – Tel.0805025250 - **Persona fisica da contattare:** Francesco Maldera – email fmalde@libero.it

Finalità del trattamento	Verifica della validità del Green Pass per l'accesso ai luoghi di lavoro del Comune di Ruvo di Puglia
Base giuridica del trattamento	I dati personali sono trattati senza il consenso dei soggetti sottoposti a controllo perchè il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come ulteriormente modificato dal decreto-legge del 21/09/2021 n. 127 prevede l'obbligo della verifica del Green Pass per l'accesso dei dipendenti pubblici e di altri soggetti ai luoghi di lavoro. Le modalità di verifica del Green Pass sono specificati dall'art. 13 del DPCM 17/6/2021. Le basi giuridiche sono, quindi, l'obbligo legale (per i dati comuni) così come previsto dall'art. 6, par. 1, lettera c) e l'interesse pubblico nella sanità pubblica (per i dati riguardanti la salute) così come previsto dall'art. 9, par. 2, lettera i)
Dati personali trattati	Nome, cognome, data di nascita così come esposti dall'applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute - Carta d'identità. In caso di mancato possesso del Green pass o di validità scaduta saranno trattati i dati necessari all'applicazione delle sanzioni conseguenti
Modalità del trattamento	Il trattamento è esclusivamente digitale ed istantaneo. È effettuato tramite l'applicazione VerificaC19 del Ministero della Salute. In caso di mancato possesso del Green pass o di validità scaduta i dati saranno trattati anche attraverso modalità cartacee
Fonte dei dati personali	I dati sono forniti direttamente dai dipendenti (carta d'identità) e dal Ministero della Salute
Destinatari dei dati personali	I dati personali non vengono comunicati ad alcun destinatario. Solo in caso di procedura sanzionatoria i dati vengono comunicati alla Prefettura competente e, per i soggetti esterni, al rispettivo datore di lavoro o ente di appartenenza
Periodo di conservazione dei dati	Non viene conservato alcun dato personale dei soggetti sottoposti a verifica ma viene effettuato solo un controllo istantaneo dell'identità del richiedente e della validità del Green Pass. In caso di avvio di procedura sanzionatoria, i dati saranno conservati per i tempi previsti dalla disciplina dei documenti pubblici contenuta nel D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali)

Diritti degli interessati

Diritto	Riferimento al GDPR	Diritto	Riferimento al GDPR
Accesso ai dati personali	Art. 15	Diritto alla comunicazione della violazione	Art. 34
Rettifica dei dati personali	Art. 16	Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gpdp.it - 06696771	Art. 77
Limitazione del trattamento	Art. 18		

Il GDPR, oltre ai predetti diritti, ribadisce la facoltà dell'interessato, prevista ordinariamente dalla normativa italiana, di proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente

Processo decisionale automatizzato	Il trattamento non prevede alcun processo decisionale automatizzato
Trasferimenti dei dati a paesi extra UE	Il trattamento non prevede alcun trasferimento verso paesi esteri
Profilazione dell'interessato	Il trattamento non prevede la profilazione dell'interessato né alcuna altra attività volta a prevederne i comportamenti futuri

